



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 4 febbraio 2020*

---

## L'AGENDA DEI LAVORI 11 e 12 FEBBRAIO 2020

1. SPAZZACORROTTI: È COSTITUZIONALE LA RETROATTIVITA' DELLA STRETTA SUI BENEFICI PENITENZIARI?
2. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER LA PERSONA OFFESA: DUBBI SULLA MANCANZA DI REVOCA QUANDO IL BENEFICIARIO NON È PARTE LESA

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica dell'11 FEBBRAIO e nella camera di consiglio del 12 FEBBRAIO 2020.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 4 febbraio 2020



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento 31 gennaio 2020

## UDIENZA PUBBLICA 11 FEBBRAIO 2020

### **ESTENSIONE DELL'ART. 4-BIS DELLA LEGGE N. 354 DEL 1975 AI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DISCIPLINA INTERTEMPORALE**

*Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 - Inserimento di determinati reati contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi alla concessione di alcuni benefici penitenziari - Denunciata applicabilità ai delitti commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa - Mancata previsione di un regime transitorio.*

**[R.O. 114/2019; 115/2019; 157/2019; 160/2019 (U.P. 11 febbraio 2020) R.O. 118/2019; 119/2019; 161/2019; 193/2019; 194/2019; 210/2020; 220/2019 (C.C. 12 febbraio 2020)]**

Il Tribunale di sorveglianza di Venezia (r.o. n. 114 del 2019) solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui, modificando l'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applica anche in relazione ai delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-*quater* e 321 del codice penale, commessi anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge. La disposizione censurata ha inserito determinati reati contro la pubblica amministrazione nel catalogo - di cui all'articolo 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario - dei reati che precludono, salva la collaborazione del condannato con la giustizia, effettiva o impossibile, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione. Il giudice rimettente muove dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità che ritiene la disciplina dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure alternative alla detenzione estranee all'ambito di garanzia dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, assoggettandole al principio *tempus regit actum*, con conseguente applicabilità immediata, e quindi, retroattiva, della nuova disciplina peggiorativa anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della novella legislativa. Tuttavia, osserva il rimettente, tale inquadramento contrasta con l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo che ritiene applicabile il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, come declinato dall'articolo 7 della CEDU, anche agli istituti implicanti variazioni delle modalità di esecuzione della pena. Ne consegue, conclude il rimettente, il contrasto della disposizione censurata con gli articoli 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della CEDU. Tali parametri sono evocati dal rimettente anche sotto il profilo della violazione del principio dell'affidamento del condannato sulla qualità e quantità del trattamento sanzionatorio. Il rimettente denuncia, poi, la violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la disposizione censurata introdurrebbe un irragionevole disparità di trattamento tra condannati per i medesimi delitti, a seconda che la loro istanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione sia stata esaminata anteriormente o successivamente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, nonché inciderebbe sul percorso rieducativo del condannato, senza consentire alcuna valutazione individualizzata. Analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 sono state sollevate anche da altri giudici. La Corte di appello di Lecce (r.o. n. 115



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

del 2019), il Tribunale di Sorveglianza di Taranto (r.o. n. 157 del 2019), il Tribunale di Brindisi (r.o. n. 160 e n. 161 del 2019) lamentano, in particolare, l'estensione del regime dell'articolo 4-bis, comma 1, al reato di cui all'articolo 314, primo comma, del codice penale senza prevedere un regime transitorio che dichiarò applicabile la norma ai soli fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019. Il Tribunale di Cagliari (r.o. n. 118 del 2019), il Tribunale di Napoli (r.o. n. 119 del 2019), il Tribunale di Caltanissetta (r.o. n. 193 e n. 194 del 2019) denunciano, in generale, l'inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione tra quelli ostativi alla concessione di alcuni benefici penitenziari ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, senza prevedere un regime transitorio. Infine, il Tribunale di sorveglianza di Potenza (r.o. n. 210 del 2019) e il Tribunale di sorveglianza di Salerno (r. o. n. 220 del 2019) lamentano l'applicabilità della novella legislativa, rispettivamente, il primo rimettente, ai delitti di cui agli articoli 317 e 319 del codice penale, il secondo giudice, ai delitti di cui all'articolo 319-*quater*, primo comma, del codice penale, commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella. I giudici rimettenti argomentano svolgendo considerazioni prevalentemente analoghe a quelle esposte dal Tribunale di sorveglianza di Venezia.

### Norma censurata

L. 9 gennaio 2019, n. 3.

**Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.**

-----  
**Art. 1.**

(*omissis*)

6. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;

b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*,».

(*omissis*)

---

## CAMERA DI CONSIGLIO 12 FEBBRAIO 2020

### **PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – MANCATA PREVISIONE DELLA REVOCA NEL CASO DI ACCLARATA MANCANZA DELLA VESTE DI PERSONA OFFESA DA SPECIFICI REATI**

*Patrocinio a spese dello Stato - Revoca del decreto di ammissione - Denunciata limitazione della possibilità di revoca alle sole ipotesi di accertamento della mancanza delle condizioni reddituali e non anche alla acclarata mancanza della veste di persona offesa dei reati di cui all'art. 76, comma 4-*ter*, del d.P.R. n. 115 del 2002.*

**(R.O. 120/2019)**

Il Tribunale di Macerata solleva, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in quanto prevede la possibilità di revoca del decreto di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per le sole ipotesi



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

di accertamento della mancanza delle condizioni reddituali - previste dall'articolo 76 del medesimo decreto - e non anche in caso di "acclarata mancanza della veste di persona offesa" dei reati di cui all'articolo 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002 (reati per i quali la persona offesa può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal medesimo decreto). A parere del rimettente sussisterebbero dei dubbi sulla logicità e razionalità della disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa revocare il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ove siano emersi concreti elementi che escludano la veste di persona offesa dei reati di cui all'articolo 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002 del soggetto ammesso al patrocinio e che, anzi, siano tali da far ritenere che lo stesso abbia commesso reato di calunnia nei confronti della persona denunciata.

### **Norma censurata**

**D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115**

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).**

-----  
**Capo VII**

**Revoca del decreto di ammissione al patrocinio**

**ART. 112 (L) (Revoca del decreto di ammissione)**

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione:

- a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
  - b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
  - c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;
  - d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92;
2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.
-